

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1901)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1971

Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 270, dispone, al terzo comma, che i periodi di servizio continuativo prestati anteriormente all'assunzione a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, possono essere riscattati dal personale che, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia maturato l'anzianità minima occorrente per conseguire il diritto alla pensione statale. Il riscatto è ammesso entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianità minima.

Queste limitazioni non appaiono in linea con i principi della nostra legislazione sociale, secondo cui il lavoratore ha diritto a

un trattamento pensionistico commisurato all'effettiva durata del servizio prestato.

Si è pertanto ravvisata l'opportunità di sostituire la norma in questione con altra la quale consenta la riscattabilità ai fini pensionistici dell'intero servizio prestato anteriormente all'assunzione a contratto dal personale di cui alla legge 23 giugno 1961, numero 520.

In tali sensi si provvede con l'unito disegno di legge, composto di un solo articolo.

Per evitare disparità di trattamento è previsto che la nuova disposizione operi con efficacia dalla stessa data dalla quale ha avuto effetto la norma sostituita.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente all'assunzione a contratto ».